

Regolamento relativo al trattamento complementare e pensionistico dei Membri della Direzione Centrale dell'UniCredito Italiano già iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari e nominati **tali tra il 1° ottobre 1994 ed il 30 settembre 2007**

Art. 1 Beneficiari

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicate nei confronti dei Membri della Direzione Centrale ed Equiparati (in seguito chiamati brevemente MDC) ininterrottamente iscritti da data anteriore al 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari e nominati **tali tra il 1° ottobre 1994 ed il 30 settembre 2007**.

Per "Equiparati" si intendono quei Dirigenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, ai quali l'Azienda, per circostanze eccezionali e comunque a suo insindacabile giudizio, ha deliberato di riservare il trattamento economico e normativo previsto per i MDC.

Art. 2 Trattamento pensionistico complementare

In applicazione a quanto previsto nella lettera-contratto, la Banca assicura ai soggetti di cui al precedente articolo la fruizione di un trattamento pensionistico complementare dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, finanziato con un contributo ad intero carico della Banca medesima fissato nella misura del 10% dell'emolumento annuo lordo complessivo corrisposto agli interessati.

Per emolumento annuo lordo complessivo si intende la somma degli emolumenti fissi e continuativi con esclusione, quindi, di quanto percepito in misura variabile e non predeterminata (in

via esemplificativa ancorchè non esclusiva: incentivi e/o una tantum, eventuali premi annuali collettivi di produttività corrisposti alle condizioni previste dal CCNL per il Personale Direttivo)

#### Art. 3 Posizione individuale

Al nome di ciascun MDC in servizio cui si applica il presente Regolamento, è accesa una posizione individuale costituita dai contributi man mano versati dalla Banca, dagli importi derivanti da eventuali trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari nonché dalle somme versate a reintegro di eventuali anticipazioni percepite e che viene decurtata da eventuali riscatti ed anticipazioni richiesti

La posizione individuale predetta viene annualmente rivalutata in base al tasso di rendimento ottenuto dal Fondo MDC secondo le previsioni del successivo art. 11.

In materia di riscatti e di anticipazioni sulla posizione individuale anzidetta, come pure in materia di trasferimento e di modalità di fruizione delle prestazioni si applicano le disposizioni tempo per tempo vigenti in materia.

L'eventuale trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare in costanza di servizio, comporta per il MDC interessato la cessazione di ogni forma di contribuzione aziendale a finanziamento di forme di previdenza complementare, inclusa la contribuzione prevista dall'art. 9, 3° comma, del presente Regolamento.

#### Art. 4 Decorrenza del trattamento pensionistico complementare e sua determinazione

Il diritto al trattamento pensionistico complementare predetto in stato di quiescenza, decorre dal momento in cui, con almeno cinque anni di partecipazione al Fondo MDC, vengono erogate le prestazioni dell'AGO e del Fondo Pensione aziendale di Gruppo.

Il trattamento pensionistico complementare di cui sopra si determina convertendo il montante complessivo dei contributi versati rivalutati quali risultano dalla posizione individuale di cui all'articolo precedente, al netto di eventuali anticipazioni e riscatti, in una rendita annua anticipata reversibile.

I coefficienti di conversione in rendita vengono determinati da un Attuario all'uopo incaricato dal Fondo Pensione MDC. Qualora per l'erogazione del trattamento pensionistico in parola siano state stipulate apposite polizze assicurative, i coefficienti di conversione in rendita sono quelli previsti dalle polizze stesse.

In ogni caso, la conversione in rendita deve essere effettuata con riferimento alla situazione familiare in atto al momento della decorrenza della rendita stessa, tenendo conto delle previsioni del successivo art. 7.

Art. 5 Liquidazione in capitale del trattamento pensionistico complementare maturato

Al MDC titolare del diritto al trattamento pensionistico complementare in parola è data facoltà di chiedere la liquidazione in linea capitale dell'intero montante complessivo risultante dalla posizione individuale maturata.

Nei riguardi di coloro che si avvalgono dell'anzidetta facoltà in misura parziale, il trattamento pensionistico complementare si determina convertendo in rendita annua anticipata reversibile, in conformità alle previsioni del secondo e dell'ultimo comma dell'art. 4, la quota residua di montante.

Qualora l'importo annuo del trattamento pensionistico complementare come sopra determinato risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8/08/1995, n. 335, è consentito all'interessato chiedere la liquidazione in capitale dell'intero montante maturato.

Art. 6 Attribuzione al trattamento pensionistico complementare del tasso di rendimento netto ottenuto dal Fondo Pensione MDC

L'ammontare del trattamento pensionistico complementare di cui al presente Regolamento viene incrementato annualmente in base al rendimento netto ottenuto dal Fondo Pensione MDC di cui al successivo art. 10, al netto del tasso tecnico utilizzato per la determinazione dei coefficienti per la conversione in rendita di cui all' art. 4, 3° comma.

Qualora il Fondo Pensione MDC per l'erogazione dei trattamenti anzidetti abbia stipulato apposite polizze assicurative, quale tasso di rendimento di cui al presente articolo viene assunto il tasso di rendimento retrocesso annualmente a norma delle polizze stesse dalle Compagnie stipulanti.

Art. 7 Reversibilità del trattamento pensionistico complementare

Il trattamento pensionistico complementare di cui trattasi, relativamente alla quota non riscattata o non fruita sotto forma di anticipazione non reintegrata, è reversibile:

- al coniuge superstite;
- ai figli,

secondo le norme, le aliquote e le relative decorrenze dell'AGO, fatta eccezione per le disposizioni in materia di cumulabilità con altri redditi previste dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Ai fini dell'applicazione di questo articolo si fa riferimento esclusivamente alla situazione familiare in essere

al momento della decorrenza del trattamento pensionistico complementare.

Art. 8 Cessazione per morte del MDC

In caso di decesso di un MDC, in attività di servizio, il trattamento pensionistico complementare spetta a condizione che siano stati raggiunti i requisiti stabiliti per il pensionamento di reversibilità da parte dell'AGO e del Fondo aziendale di Gruppo.

Mancando tali requisiti, la posizione individuale maturata dal MDC dante causa è riscattata dai superstiti indicati nell'art. 7, ovvero dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari designati dall'interessato, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo MDC.

Art. 9 Fondo Pensione Aggiuntivo per i Membri della Direzione Centrale dell'UniCredito Italiano

Ai fini di garantire ai MDC le prestazioni di cui agli articoli che precedono, la Banca si avvale del "Fondo Pensione Aggiuntivo per i Membri della Direzione Centrale dell'UniCredito Italiano" (in forma abbreviata "Fondo Pensione MDC"), costituito tra i MDC dell'UniCredito Italiano stesso, al quale fornisce tutti gli elementi di conoscenza necessari per la gestione del trattamento pensionistico complementare di cui trattasi.

La Banca si assume l'onere della gestione amministrativa e contabile del Fondo Pensione predetto.

Art. 10 Gestione del Fondo Pensione MDC

Il Fondo Pensione MDC, ai fini della corresponsione ai

beneficiari delle prestazioni previste dal presente Regolamento, compatibilmente con le disposizioni di legge riguardanti i Fondi Pensione preesistenti, può disporre delle somme derivanti dai contributi sia mediante appropriati investimenti finanziari diretti, avvalendosi anche delle strutture della Banca, sia mediante convenzioni con soggetti abilitati, sia mediante la stipulazione di polizze assicurative.

Qualora le prestazioni vengano erogate sotto forma assicurativa, la rivalutazione sarà pari a quella garantita dalla relativa polizza.

Art. 12 Norme transitorie e finali

Le disposizioni del presente Regolamento, ove non risulti diversamente specificato, entrano in vigore dal momento della sua approvazione da parte della Banca.

**In caso di variazioni** il presente Regolamento deve essere sottoposto per l'adesione, entro 30 giorni dalla sua approvazione, ai MDC in servizio nominati tali **dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 2007 che siano iscritti al Fondo MDC.**